



I soggetti della sicurezza

I Dirigenti

Ai sensi del D. Lgs. 81 / 08 il dirigente è la:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”

(articolo 2, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/08)

Il ruolo di "dirigente" ai fini della Salute e Sicurezza sul Lavoro non è connesso né alla qualificazione formale di "dirigente" ai fini dell'applicazione del CCNL

Corte d'Appello di Torino, Sentenza del 15 aprile 2011 (Thyssen)

Dei sette quadri e dirigenti ritenuti responsabili ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale italiano, uno di essi non era un "dirigente" ai fini del suo rapporto di lavoro con Thyssen.

Tuttavia, la Corte ha valutato il ruolo di fatto svolto da lui (direttore di stabilimento) e lo ha ritenuto responsabile come dirigente ai sensi D.Lgs. 81/08



I soggetti della sicurezza

I Dirigenti condividono con il Datore di Lavoro i compiti e le responsabilità (nonché le sanzioni) previste dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08, tra cui:

- designare la squadra di emergenza;
- fornire ai lavoratori i DPI;
- verificare che i lavoratori siano adeguatamente addestrati e che non venga loro richiesto di svolgere attività per le quali non sono idonei o non stati addestrati;
- richiedere l'applicazione della normativa di Salute & Sicurezza sul Lavoro;
- intraprendere azioni in situazioni di emergenza.



I soggetti della sicurezza

I Preposti

Ai sensi del D. Lgs. 81 / 08 il preposto è la:

“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

(articolo 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/08)



I soggetti della sicurezza


I doveri dei Proposti

(articolo 19 del D. Lgs. 81 / 08)

- sovrintendere e vigilare (i) sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e (ii) sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.



I soggetti della sicurezza





I lavoratori

Art. 20 d. lgs. 81/08

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”

Ma:

Cassazione Penale, Sez. IV, 22 novembre 2009 n. 38445

“la responsabilità dei dirigenti per l’omesso apprestamento delle misure di sicurezza non può essere esclusa dalla condotta colposa del lavoratore quando la doverosa adozione di queste misure avrebbe potuto evitare l’evento ed impedito il verificarsi dell’imprudenza del lavoratore”



I soggetti della sicurezza



Articolo 299 del D. Lgs. 81/08

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Corte di Cassazione, Sez IV – Sentenza n. 2578 del 26 gennaio 2011

“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto una posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato autonomamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre ed esigere che esse siano rispettate”



**LA GESTIONE
DEI RISCHI DA
INTERFERENZA
(APPALTI, SERVIZI,
FORNITURE)**



D. LGS. 81/08: DISCIPLINA DEI LAVORI IN APPALTO

Titolo IV - CANTIERI

si applica ai lavori che hanno per oggetto o comportano costruzione, riparazione, demolizione, conservazione, ristrutturazione o risanamento, trasformazione, rinnovamento, smantellamento di strutture fisse, permanenti o temporanee in qualsiasi materiale, comprese le parti strutturali degli impianti elettrici

OPPURE

Articolo 26 - APPALTI

si applica in tutti gli altri casi di subappalto di lavori, servizi o forniture all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi dove si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro



NEL CASO DI NON OTTEMPERANZA

al disposto del D. Lgs. 81/08:

Il committente può essere considerato (co)responsabile di infortuni subiti dai dipendenti dell'appaltatore

Cassazione penale, sez. IV, 04/02/2016, (ud. 04/02/2016, dep.17/03/2016), n. 11384


“Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento. In sostanza, occorre tenere presente che non vi è necessariamente un'equazione fra la condotta omissiva del committente rispetto agli obblighi stabiliti a suo carico dalla normativa antinfortunistica e l'addebito riferito al verificarsi dell'evento lesivo a carico del lavoratore della ditta esecutrice; ma occorre verificare puntualmente se l'evento è scaturito sul piano causale da detta condotta omissiva, avuto appunto riguardo, da un lato, alla specificità operativa e organizzativa dei lavori in corso di esecuzione, nel cui ambito l'evento si è verificato; e, dall'altro, all'incidenza concreta che la ridetta condotta omissiva ha avuto sul prodursi di esso. Il giudizio controfattuale evocato dalla sentenza impugnata deve, in sostanza, essere operato non solo mediante l'individuazione del comportamento alternativo diligente (ossia ciò che avrebbe dovuto fare il committente), ma anche attraverso la specifica individuazione delle condotte doverose che, se poste in essere, avrebbero ragionevolmente impedito l'evento, in assenza di decorsi causali alternativi ed indipendenti”



I RISCHI DA INTERFERENZA nell'art. 26



La sicurezza negli appalti – art. 26





ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 81/08 (APPALTI)

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE (O DEL DELEGATO FUNZIONALE)

Fornire agli appaltatori dettagliate informazioni

- sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e
- sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

e, in quasi tutti i casi

Redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) AL FINE DI PREVENIRE I RISCHI DA INTERFERENZA



ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 81/08

OBBLIGHI DI COMMITTENTE E APPALTATORE :

- ✓ cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi che interessano le attività appaltate
- ✓ coordinare le attività per la tutela e la prevenzione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, per lo scambio di informazioni

INDIVIDUANDO LE POSSIBILI INTERFERENZE



ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 81/08

IL D.U.V.R.I. NON CONCERNE I RISCHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

Corte di Cassazione, Sezione IV (Penale) Sentenza n. 44881 del 21 dicembre 2011

L'esonero del committente opera esclusivamente con riguardo alle precauzioni dettate da regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale generalmente mancante in chi opera in settori diversi- nella conoscenza delle procedure da adottarsi nelle singole lavorazioni o nell'utilizzo di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine:

**IL COMMITTENTE NON RISPONDE –NE' PUO' INTERVENIRE- IN
RELAZIONE A SITUAZIONI DI RISCHIO SPECIFICO DELL'ATTIVITA'
DEL'APPALTATORE**







ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 81/08

IL D.U.V.R.I.

non sarà inoltre più richiesto


- nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali individuati con Decreto Ministeriale
- in cui il datore di lavoro individua, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento



I RISCHI DA INTERFERENZA nel Titolo IV



La sicurezza negli appalti – TITOLO IV





TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08

I DOVERI DEL COMMITTENTE INCLUDONO :

- ✓ **la verifica dell'idoneità tecnico-professionale** delle imprese esecutrici;
- ✓ **a seconda delle circostanze: la nomina** di un Coordinatore ai fini della sicurezza nella fase di progettazione e/o nella fase di esecuzione dei lavori, ai fini della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) che coordinino le attività delle imprese esecutrici, se più di una;
- ✓ **il controllo sulle attività dei Coordinatori** (e in particolare: controllo sulla redazione del P.S.C.; sulla verifica della applicazione del P.S.C.; sulle verifiche dei P.O.S. e della loro congruenza reciproca e con il P.S.C.; sul controllo delle attività svolte dagli appaltatori)

MA L'ART. 93 DISPONE:

Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.



TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08

IN SOSTANZA, TRAMITE I COORDINATORI, IL COMMITTENTE ASSICURA

- ✓ la redazione e applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- ✓ il recepimento di quanto contenuto nel P.S.C. nei piani di sicurezza dei singoli appaltatori (P.O.S.);
- ✓ il controllo sulla esecuzione di quanto previsto nei P.S.C. e nei P.O.S.



TITOLO IV DEL D.LGS. 81/08

**DELEGANDO GLI OBBLIGHI PREVISTI A SUO CARICO DAL
TITOLO IV AL RESPONSABILE LAVORI, IL COMMITTENTE E'
IN GRADO DI NON INCORRERE IN RESPONSABILITA'**

**RESTA IN OGNI CASO FERMO IL DOVERE DI VIGILARE
SULL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE LAVORI**



**II DECRETO LEGISLATIVO
8 giugno 2001 n. 231**



IL D.LGS. 231/01

introduce per la prima volta nel nostro ordinamento la nozione di responsabilità “amministrativa” del c.d. “ente” associativo (**società, consorzi, altre entità fornite e prive di personalità giuridica, associazioni**) per reati commessi da “soggetti apicali” o “dipendenti/collaboratori” nell’interesse o a vantaggio della società.

La responsabilità **ha natura sostanzialmente penale** perché:

- ✓ è derivante da reato;
- ✓ viene accertata con procedimento penale;
- ✓ comporta l’applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, nei casi più gravi).

l’ente **non risponde** qualora dimostri che:

- ✓ l’organo dirigente dell’ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- ✓ il compito di vigilare sul **funzionamento** e l’**osservanza** dei Modelli nonché di curare il loro **aggiornamento** è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- ✓ non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell’organismo di vigilanza.



L'ART. 30 DEL D. LGS. 81/08 E IL D.LGS. 231/01

In relazione ai delitti di:

- ✓ omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- ✓ lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.)

commessi **con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

l'art. 30 del D. Lgs. 81/08

- indica specificamente ***gli obblighi che devono essere specificamente "presdiati"***; e
- introduce una ***presunzione di conformità*** del Modello nel caso in cui sia conforme alle Linee-Guida UNI-Inail per un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro del 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007.



L'organizzazione nel del D. Lgs. 81/08

Art. 30: Modelli di organizzazione e di gestione

Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, **un'articolazione di funzioni** che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello



GRAZIE PER L'ATTENZIONE





LE NOSTRE SEDI



MILANO

Via Agnello, 12
20121 Milano
Tel. +39 02 725511
Fax +39 02 72551501



ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161
00184 Roma
Tel. +39 06 6784977
Fax +39 06 6790966



LONDON

St Michael's House
1 George Yard, Lombard Street
EC3V 9DF London
tel. +44 (0) 20 73759900
fax +44 (0) 20 79296468



BRUSSELS

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1
1040 Brussels
Tel. +32 (0) 2 2854685
Fax +32 (0) 2 2854690



SHANGHAI

Room 4102, Hong Kong New World Tower
N° 300, Middle Huaihai Road
200021 Shanghai
Tel +86 21 5116 2805
Fax + 86 21 23261999